

## NOTIZIARIO N. 14 - 14 APRILE 2023


### EVENTI

DAL 21 APRILE	ESPERTO NELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E DOGANALI.	pag. 3
17-24 APRILE	DONNE E COMPETENZE DIGITALI - PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E BUONA OCCUPAZIONE.	pag. 7
DAL 26 APRILE	WELLBEING AZIENDALE LA NUOVA FRONTIERA DEL BENESSERE AZIENDALE.	pag. 8
sviluppo pmi SCHEDE DI ISCRIZIONE.		pag. 11

### FISCALE

- ◆ Domande di definizione agevolata delle cartelle: "Agenzia Entrate Riscossione" consiglia di attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza del 30 aprile 2023, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici negli ultimi giorni. pag. 13

### SINDACALE E PREVIDENZIALE

-  **Dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento: istruzioni operative INPS.** pag. 16
- ◆ PMISalute – sanità integrativa del Ccnl Confimi impresa meccanica: iniziative a supporto di aziende e lavoratori per prevenire e controllare Covid-19 e sindromi influenzali fino al 15/1/2024. pag. 20
- ◆ Domande di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal Fis e da altri fondi: modello del file per la dichiarazione del fruito e aggiornamento delle istruzioni INPS per compilarlo e trasmetterlo. pag. 23
- ◆ Assegno unico e universale per i nuclei con figli disabili/minori/numerosi: nuovi chiarimenti INPS (anche sulla sua estensione agli ucraini con permesso per protezione temporanea). pag. 24
- ◆ Assegno per il nucleo familiare e suo riconoscimento ai lavoratori extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in paese terzo in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022: chiarimenti INPS. pag. 33



*In occasione della festività del  
25 aprile  
gli uffici dell'Associazione  
resteranno chiusi anche  
lunedì 24 aprile 2023*



## Esperto nelle attività logistiche e doganali (formazione in videoconferenza)

### OBIETTIVI

Al fine di consentire alle piccole e medie imprese di internazionalizzarsi, è quanto più fondamentale che le stesse abbiano al loro interno figure esperte che le rendano adeguatamente strutturate per poter approcciare con successo un mercato sempre più globalizzato e digitale per risultare competitivi e affidabili. La figura di esperto nelle attività logistiche e doganali risulta, una risorsa aziendale indispensabile per uno strategico approccio ai mercati internazionali e la corretta attuazione di tutte le normative per garantire la qualità delle procedure aziendali, e cioè: la corretta gestione delle fasi logistiche e di trasporto; il rispetto della compliance doganale; la pianificazione doganale strategica; la riduzione e l'ottimizzazione dei rischi, dei tempi e dei costi nel posizionamento delle merci sui mercati esteri. In questo contesto il corso avrà l'obiettivo di:

- Fornire indicazioni di carattere normativo doganale e fiscale su come operare al meglio sui mercati internazionali (contrattualistica, Incoterms, Iva nelle operazioni internazionali, ecc.).
- Identificare e prevenire i rischi derivanti da una mancata o errata gestione delle tematiche doganali
- Aumentare la competitività sui mercati internazionali attraverso un'adeguata conoscenza e pianificazione della parte doganale
- Esaminare gli strumenti di semplificazione doganale per permettere alle imprese di garantire agevolazioni nel flusso delle proprie merci a destino e nel contempo offrire riduzioni daziarie riducendo tempi e costi
- Scoprire i vantaggi in termini di minori controlli doganali tenendo monitorati i rischi con le varie autorizzazioni doganali come ad esempio la certificazione AEO

### CONTENUTI

#### MODULO 1

**Gli Incoterms®: un importante strumento per la parte commerciale e logistica all'interno dell'azienda sia per la stipula dei contratti di compravendita che per la gestione organizzativa logistica e doganale**

- Cosa sono gli Incoterms®?
- Differenze tra Incoterms® 2010 e Incoterms® 2020
- Quali sono gli Incoterms da scegliere per ogni tipologia di spedizione
- Consigli pratici su come usare correttamente gli Incoterms® nei contratti di compravendita

**Durata: 3 ore**

**Data di svolgimento: 21 Aprile 2023 dalle 9.00 alle 12.00**

#### MODULO 2

**Conoscere tutti gli aspetti e strumenti operativi per ottimizzare i flussi logistici in Export**

- Concetto di esportazione e scambi intracomunitari; Figure nelle operazioni di export
- Procedure di esportazione; Che cos'è la pianificazione doganale
- Le modalità di trasporto internazionali; I documenti di trasporto
- I documenti doganali export: DAU - DAE; Analisi bolla doganale export
- Il codice EORI - cos'è e come ottenerlo; Prove di uscita delle merci dal territorio doganale della UE; Le prove di uscita alternative
- Iva nelle operazioni internazionali (import/export/triangolazioni)

**Durata: 3 ore**

**Data di svolgimento: 5 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 12.00**

### MODULO 3

#### Conoscere tutti gli aspetti e strumenti operativi per ottimizzare i flussi logistici in Import

- Concetto di importazione e scambi intracomunitari
- Figure nelle operazioni di import
- Procedure di importazione
- Documenti nelle operazioni di importazione
- Il calcolo diritti doganali di importazione
- Analisi dichiarazione doganale import
- Cenni sui nuovi tracciati H e passaggio a Dogana 4.0
- Anticipazioni su Cassetto Doganale

**Durata: 3 ore**

**Date di svolgimento: 12 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 12.00**

### MODULO 4

#### Scambi intracomunitari – Cessioni, casi particolari, acquisti e servizi

- Nozione di territorio; Iscrizione al VIES; Onerosità dell'operazione; Cessione di beni: normativa IVA; Prova avvenuta consegna; Adempimenti contabili: la fattura – indicazioni obbligatorie, momento di emissione, registrazione; Note di variazione: sconti e resi; Casi particolari
- Acquisti intracomunitari: o Registrazione delle fatture o Note di variazione o Casi particolari: rappresentante fiscale, soggetto identificato, etc.; Prestazione di servizi: normativa IVA
- Fatture di servizi; Analisi modelli intrastat

**Durata: 3 ore**

**Date di svolgimento: 19 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 12.00**

### MODULO 5

#### Conoscere gli elementi doganali fondamentali per una corretta dichiarazione doganale in modo da essere sempre in compliance e di evitare sanzioni o contestazioni

- La dichiarazione doganale
- Quali sono le caratteristiche dell'obbligazione doganale?
- Classificate correttamente i vostri prodotti ai fini doganali?
- I principali strumenti operativi (banche dati e risorse in rete) da utilizzare per operare una corretta classificazione doganale.
- E in caso di dubbi? L'informazione Tariffaria Vincolante (ITV)
- Come si determina il valore dei prodotti ai fini doganali?
- Come si determina l'origine delle merci? Alcuni cenni
- Come avviene la rappresentanza in dogana?
- I rapporti con lo spedizioniere/dichiarante doganale
- Come difendersi dalle contestazioni doganali?
- L'accertamento e il contenzioso doganale

**Durata: 3 ore**

**Date di svolgimento: 26 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 12.00**

## MODULO 6

### Fornire un quadro generale di qual è l'attività delle Dogane dalla sua origine e conoscere le ultime novità digitali della nuova Dogana 4.0

- ATTIVITÀ DELLE DOGANE; Quali sono i regimi doganali; MAU – Autorizzazioni telematiche
- Attività di riscossione diritti e garanzie; La digitalizzazione dei processi doganali
- Il progetto SUDOCO; Il Portale Unico Dogane e Monopoli – PUDM; Cos'è il "CASSETTO DOGANALE" e come utilizzarlo; Le nuove dichiarazioni doganali import: TRACCIATI H attivi da giugno 2022;
- Novità 2023: i TRACCIATI EXPORT; Servizi aggiuntivi nel PUDM: richiesta status REX e EA

**Durata: 3 ore**

**Date di svolgimento: 9 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 12.00**

## MODULO 7

### Origine delle merce negli scambi internazionali

- La differenza tra origine preferenziale e non preferenziale ("Made In") della merce
- L'origine preferenziale della merce: accordi commerciali su base bilaterale stipulati dall'UE, le preferenze accordate su base unilaterale e gli accordi di unione doganale
- Le prove dell'origine preferenziale: i certificati EUR1, EUR MED, dichiarazione su fattura
- Riforma della procedura di rilascio dei certificati EUR1 e necessità dello status di esportatore autorizzato
- La Dichiarazione del fornitore
- Differenza tra lo status di esportatore autorizzato e quello di esportatore registrato (Rex)
- L'audit condotto dalle dogane ai fini del rilascio dello status di esportatore autorizzato
- Come prepararsi all'audit doganale? La consulenza di pre audit

**Durata: 3 ore**

**Date di svolgimento: 16 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 12.00**

## MODULO 8

- L'Operatore economico autorizzato( Aeo)
- I vantaggi e le tipologie di autorizzazione Aeo
- Come si svolge l'audit Aeo? Com'è strutturato l'iter autorizzativo?
- Gli obblighi dell'azienda post audit ( automonitoraggio)
- La consulenza pre audit ai fini del rilascio dell'autorizzazione AEO
- Responsabilità 231: l'aggiornamento del modello con il reato di contrabbando coinvolge anche le accise

**Durata: 3 ore**

**Date di svolgimento: 23 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 12.00**

## DEDICATO A

Impiegati amministrativi e fiscali, Responsabili e impiegati commerciali, Addetti alla supply chain, Responsabili e addetti alla logistica e alle spedizioni, addetti alle operazioni doganali.

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE

**Percorso intero** - 8 moduli - € 1.500,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**Percorso intero** - 8 moduli - € 1.800,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**MODULO 1** - € 230,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 1** - € 276,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**MODULO 2** - € 230,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 2** - € 276,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**MODULO 3** - € 230,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 3** - € 276,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**MODULO 4** - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 4** - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**MODULO 5** - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 5** - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**MODULO 6** - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 6** - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**MODULO 7** - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 7** - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**MODULO 8** - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 8** - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**Sconto 10% per le iscrizioni pervenute entro il 1 APRILE 2023**

### INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com TEL. 0544/280.280

Rif P.A: 2022-18663/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 36/2023 del 16/01/2023 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna



# DONNE E COMPETENZE DIGITALI

PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

## STRUMENTI DIGITALI PER LA GESTIONE AZIENDALE

**CORSO GRATUITO**  
**PROG. 12 | LIVELLO INTERMEDIO**  
**16 ORE**

### DESCRIZIONE DEL PROFILO

Il progetto si rivolge a donne che intendono acquisire conoscenze e competenze per l'utilizzo di strumenti digitali a supporto della gestione aziendale.

### MACRO OBIETTIVI

- Creazione di contenuti digitali con particolare riferimento a "Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati, esprimersi attraverso mezzi digitali" e "Integrare e rielaborare contenuti digitali (Modificare, affinare, migliorare e integrare informazioni e contenuti all'interno di un corpus di conoscenze esistente per creare conoscenze e contenuti nuovi, originali e rilevanti)".

### ATTESTATO

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza

### REQUISITI E DESTINATARI

Donne che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze digitali necessarie per rafforzare la propria occupabilità e adattabilità nonché a rendere maggiormente spendibili le proprie competenze e professionalità anche maturate in precedenti percorsi formativi ed esperienza lavorative. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna. Conoscenze e competenze di alfabetizzazione sulla gestione di informazioni e dati.

### MODALITÀ DI SELEZIONE

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti formali esaminando la documentazione, l'ente attuatore procederà alla verifica dei requisiti sostanziali attraverso la somministrazione di test a risposta multipla per verificare il livello di competenze posseduto nella Alfabetizzazione su informazioni e dati. Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità alle donne disoccupate, al fine di facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro. In caso di ulteriore parità verrà data priorità alle donne in possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l'ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

### CALENDARIO

Aula e/o videoconferenza

17-24 Aprile dalle 14.00 alle 18.00

02 -08 maggio dalle 14.00 alle 18.00

### PER INFO E ISCRIZIONI

## Wellbeing aziendale La nuova frontiera del benessere aziendale

### OBIETTIVI

Wellbeing significa permettere ai propri collaboratori di stare bene e dunque lavorare meglio incrementando la produttività aziendale

Wellbeing promuove un benessere non solo finanziario ma anche e soprattutto psicofisico che pone al centro dell'organizzazione aziendale la persona

Un dipendente non attento alla propria salute regge meno lo stress, è meno concentrato e si assenta maggiormente con conseguente calo della produttività

### CONTENUTI

#### MODULO 1

#### **GESTIONE DELLO STRESS (*Breath e meditation training*) E TUTELA DEL SONNO E DEI RITMI CARDIANI (CORSO IN PRESENZA)**

- Cos'è lo stress e come altera il nostro respiro
- La meccanica respiratoria fisiologica e come ripristinarla
- Esercizi pratici di respirazione e auto massaggio
- Cos'è lo stress e come si manifesta quando si supera la soglia di tolleranza
- I bioritmi ed il ruolo dell'alternanza lavoro-riposo

**Durata: 4 ore**

**Data di svolgimento: 26 Aprile 2023 dalle 9.00 alle 13.00**

#### MODULO 2

#### **Alimentazione consapevole; Alimentazione, emozioni e compulsioni (CORSO IN VIDEOCONFERENZA)**

- Piramidi alimentari e piatti
- Educazione alimentare e diete
- Naturalità, integralità e stagionalità
- Gestione dei break
- Principio della rotazione e della varietà dei cibi
- Siamo un sistema tripartito che si esprime attraverso la chimica
- Anche le emozioni hanno una chimica
- Un'educazione viziata da un approccio al cibo filtrata da esperienze difficili e da una cattiva relazione con noi stessi, condiziona le nostre scelte
- La struttura delle compulsioni alimentari ed il ruolo delle dinamiche mentali

**Durata: 4 ore**

**Date di svolgimento: 11 Maggio dalle 9.00 alle 13.00**

### MODULO 3

#### Tecnostress e contrasto alle dipendenze (CORSO IN VIDEOCONFERENZA)

- Storia e caratteristiche del tecnostress
- Tra mente e cervello: il Task swintching cost e la reazione allo stress
- Comportamenti possibili per proteggersi dal tecnostress
- Accorgimenti pratici dalla veglia al riposo notturno
- Cos'è la dipendenza
- I campanelli d'allarme
- La scala percettiva del dolore e del piacere

**Durata: 4 ore**

**Date di svolgimento: 24 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 13.00**

### MODULO 4

#### Movimenti ripetitivi e MMC: prevenzione problematiche muscolo-articolari attraverso lo stretching ed esercizi posturali (CORSO IN PRESENZA)

- Insorgenza di problematiche muscolo-articolari derivanti da movimenti ripetitivi indotti dal lavoro
- Descrizione delle patologie dell'arto superiore più comuni: rizoartrosi, tunnel carpale, epicondelite, periartrite scapolo-omerale, discopatie e altre problematiche della colonna vertebrale
- Esercizi pratici e buone pratiche per contrastare, alleviare e risolvere gli effetti dei movimenti ripetitivi

**Durata: 12 ore**

**Date di svolgimento: 7 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 13.00**

### MODULO 5

#### Difendi il tuo sistema immunitario; Il cibo che cura (CORSO VIDEOCONFERENZA)

- Avvicinarsi alla complessità del sistema immunitario in modo semplice e chiaro
- Il ruolo dell'intestino come organo di transito tra il mondo esterno (cibo) e circuito sanguigno e come sede della più alta concentrazione di microrganismi
- Approfondimento incentrato sul microbiota intestinale e l'importanza delle fibre vegetali come sostegno dell'equilibrio batterico
- Cosa sono le patologie e come si differenziano
- Quali patologie hanno maggiore legame con il nostro modo di mangiare
- L'alimentazione come frontiera per una vera prevenzione
- Il ruolo della medicina integrata nei protocolli terapeutici

**Durata: 4 ore**

**Date di svolgimento: 21 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 13.00**

### DEDICATO A

Imprenditori, Responsabili del Personale, RSPP/ASPP **(tutti i moduli valgono ai fini dell'AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DL E DIRIGENTI)**

#### QUOTE DI PARTECIPAZIONE

**Percorso intero - 5 moduli - € 810,00+IVA** per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**Percorso intero - 5 moduli - € 972,00+IVA** per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**MODULO 1 - € 200,00+IVA** per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 1 - € 240,00+IVA** per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**MODULO 2 - € 180,00+IVA** per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 2 - € 216,00+IVA** per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**MODULO 3 - € 180,00+IVA** per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 3 - € 216,00+IVA** per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

**MODULO 4 - € 200,00+ IVA** per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 4 - € 240,00+ IVA** per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA



**MODULO 5 - € 180,00+ IVA** per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA  
**MODULO 5 - € 216,00+ IVA** per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

Per iscrizioni multiple **all'intero percorso sconto del 15% dal secondo iscritto.**

**Sconto 10%** per le iscrizioni pervenute **entro il 1 APRILE 2023**

**(Le iscrizioni non sono cumulabili)**

**SEDE DI SVOLGIMENTO**

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini - (RA)

**INFO**

Simona Facchini- [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com) TEL. 0544/280.280

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com)

Corso:

Ragione Sociale: ..... P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel. ....Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

**Codice SDI per emissione fattura elettronica**.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

### DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome: .....Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

### MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese  
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà all'imborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

### FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_(nome e cognome), in qualità di \_\_\_\_\_ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito [www.sviluppoppi.com](http://www.sviluppoppi.com), dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato \_\_\_\_\_

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: [info@sviluppoppi.com](mailto:info@sviluppoppi.com)

**DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE  
“AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE” CONSIGLIA DI ATTIVARSI IN ANTICIPO RISPETTO ALLA  
SCADENZA DEL 30 APRILE 2023, PER EVITARE IL RISCHIO DI RALLENTAMENTI DEI SISTEMI  
INFORMATICI NEGLI ULTIMI GIORNI**

In merito alle domande di “Definizione agevolata delle cartelle”, introdotta dalla legge (29/12/2022 n. 197) di Bilancio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 7, 2, 1 del 2023), si acclude il comunicato stampa del 7 aprile u.s. con cui AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, oltre a rammentare in sintesi come presentarle e cosa prevede la normativa, consiglia di attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza del 30 aprile p.v., per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici negli ultimi giorni.

## COMUNICATO STAMPA

### **ROTTAMAZIONE CARTELLE, PARTE IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LE DOMANDE**

Parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle. Il termine è fissato dalla legge al 30 aprile 2023. È tuttavia sempre consigliabile attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all'elevato traffico degli ultimi giorni. I contribuenti che aderiscono alla "rottamazione" dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

**COME PRESENTARE LA DOMANDA.** La domanda di Definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di *pin* e *password*) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All'interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice *click*, direttamente dall'elenco dei debiti "definibili", le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l'elenco dei carichi che possono essere "rottamati" e la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.

**COSA PREVEDE LA LEGGE.** La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti "rottamazioni" e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da

corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l'accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. "maggiorazioni"), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Non rientrano invece nell'ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell'Unione Europea e all'Iva riscossa all'importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata. L'importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un'unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

**Roma, 7 aprile 2023**

**DIMISSIONI DEL LAVORATORE NEL PERIODO DI FRUIBILITÀ DEL CONGEDO DI PATERNITÀ E  
OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL C.D. TICKET DI LICENZIAMENTO  
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**

L'art. 2, lettera c), del d.lgs. n. 105/2022 - vigente dal 13 agosto 2022 - ha introdotto all'art. 27-bis del d.lgs. n. 151/2001 la disciplina del congedo di paternità obbligatorio, che si applica anche al lavoratore padre adottivo o affidatario (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 31 e 32 del 2022).

Nello specifico, tale art. 27-bis prevede che *“il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. [...] Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28”* (del medesimo decreto legislativo n. 151/2001).

Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti (circolare INPS 27/10/2022 n. 122 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022).

L'art. 28 del d.lgs. n. 151/2001 disciplina il congedo di paternità alternativo (l'art. 2, c. 1. lettera d) del d.lgs. n. 105/2022, infatti, ne ha rinominato la rubrica), e, al comma 1, dispone: *“Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”*; le modalità che devono essere seguite dal padre lavoratore per l'esercizio del diritto al congedo di paternità obbligatorio e alternativo sono disciplinate, rispettivamente, all'art. 27-bis, c. 6, e all'art. 28, c. 2, del d.lgs. n. 151/2001 (circolare INPS n. 122/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022).

Per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo [1] ai sensi dell'art. 54, c. 7, del d.lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 2, c. 1, lettera r), del d.lgs. n. 105/2022.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 55 del d.lgs. n. 151/2001, durante il periodo per cui è previsto - a norma del citato art. 54 - il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo [2], il lavoratore “ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso” [3].

Di conseguenza l'INPS:

- con la circolare 20/3/2023 n. 32, ha precisato: *“In ragione delle modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico - finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001, ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpl qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti”* (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2023);
- con il messaggio 12/4/2023 n. 1356, ha fornito le precisazioni sugli aspetti contributivi alla luce di quanto innanzi esposto, nonché le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens sotto riportate.

Aspetti contributivi

Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato – in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo – intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell'obbligo contributivo di cui all'art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, c.d. ticket di licenziamento.

Le dimissioni del lavoratore padre infatti, sulla base di quanto sopra esposto, costituiscono *“causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl [oggi NASpl]”*(art.2, c. 31, legge n. 92/2012).

In particolare, l'obbligo contributivo in argomento, già previsto - analogamente alle dimissioni della lavoratrice intervenute durante il periodo tutelato di maternità (circolare INPS 19/3/2020 n. 40 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020) - nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo ai sensi del citato art. 28 del d.lgs. n. 151/2001, sussiste anche in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio ai sensi dell'art. 27-bis del medesimo decreto legislativo.

In questa seconda ipotesi:

- il datore di lavoro è tenuto all'adempimento contributivo in argomento per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino (art. 27 bis, c. 1, e art. 54, c. 7, del d.lgs. n. 151/2001; per le ipotesi di parto prematuro, adozione o affidamento, cfr. la circolare INPS n. 122/2022 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022).

- l'obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data, ossia dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 105/2022, che, modificando nel senso sopra descritto il d.lgs. n. 151/2001, consentono l'accesso all'indennità di disoccupazione NASpl anche al lavoratore padre dimissionario.



Per quanto attiene al momento impositivo e alla misura del contributo, si rinvia ai chiarimenti forniti dall'INPS con le circolari n. 40/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020) e n. 137/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021).

«Tuttavia, si precisa che, qualora l'obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio (fino quindi all'11 aprile 2023, N.d.R.), il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio (ossia non oltre il 16 luglio 2023, N.d.R.) senza aggravio di sanzioni e interessi»

Ai fini della determinazione del *massimale mensile NASpl per l'anno 2023*, da prendere a riferimento per il calcolo del contributo ai sensi dell'art. 2, c. 31, della legge n. 92/2012, si rinvia alla circolare INPS n. 14 del 3 febbraio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2023).

Con la citata circolare n. 40/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020), l'INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro che determinano la sussistenza dell'obbligazione contributiva in esame. Al riguardo, a integrazione di quanto ivi esposto al paragrafo 4, si ricorda che le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, non si applicano - sino al 31 dicembre 2023 - nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratore assunto con la qualifica di giornalista [4].

Si ricorda, inoltre, che l'obbligo contributivo in argomento sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura - in quanto anche detti datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpl in forza di quanto disposto dall'art. 1, c. 222, della legge n. 234/2021.

#### Indicazioni operative

I datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato indicato nel precedente paragrafo, dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> "1S", che assume il più ampio significato di "Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n.151/2001".

Ai fini del versamento del c.d. *ticket* di licenziamento, i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 40/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020).

«Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio (*fino all'11 aprile 2023, N.d.R.*), i datori di lavoro devono operare con l'invio di flussi regolarizzativi sull'ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio (*non oltre il 16 luglio 2023, N.d.R.*), esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione "1S" e il codice "M400"».

[1] L'art. 54, c. 7, del d.lgs n. 151/2001, dispone: *“In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5”*. Il richiamato comma 5 prevede: *“Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo”*. Ai sensi del successivo comma 6: *“E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore”*.

[2] Sul punto, la circolare INPS n. 32/2023 ha specificato che *“in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dai menzionati articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001”* (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2023).

[3] Art. 55, commi da 1 a 3, del d.lgs. n. 151/2001: *“In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare”*.

Si ricorda altresì che l'art. 56, c. 2, del d.lgs. 151/2021 ha esteso le disposizioni in materia di diritto al rientro e alla conservazione del posto anche al *“lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità”*.

[4] Con la circolare n. 82/2022, l'INPS ha, infatti, precisato che *“per i soli periodi contemplati dal comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 (dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023), nei confronti di titolari di rapporto di lavoro dipendente di tipo giornalistico continua a trovare applicazione la disciplina statutaria e regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022 con esclusivo riferimento ai trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni e, conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento dei relativi obblighi contributivi secondo la medesima disciplina. Si precisa che la disposizione si applica anche in relazione ai rapporti di lavoro di tipo giornalistico, instaurati per la prima volta dopo il 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023. Ciò comporta che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento della relativa contribuzione per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 nella misura determinata con le regole già vigenti presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022”*.

**PMISALUTE – SANITÀ INTEGRATIVA DEL CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA  
INIZIATIVE A SUPPORTO DI AZIENDE E LAVORATORI PER PREVENIRE E CONTROLLARE COVID-  
19 E SINDROMI INFLUENZALI FINO AL 15/1/2024**

Si acclude la comunicazione prot. 11/2023 con cui PMISalute - fondo costituito da Confimi Impresa Meccanica, Fim-CISL e Uil-UIL, preposto a erogare prestazioni sanitarie integrative rispetto a quanto fornito dal SSN e la cui disciplina contrattuale è prevista all'art. 46 del CCNL del 7 giugno 2021 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2022) - informa in merito alle iniziative di supporto a aziende e lavoratori finalizzate a prevenire e controllare il COVID-19 e le sindromi influenzali fino al 15 gennaio 2024. Al fine di darne la maggiore diffusione possibile, si suggerisce a ogni datore di lavoro che applica il CCNL in oggetto di valutarne l'affissione in un luogo accessibile a tutti i dipendenti (lo stesso, p. es., in cui, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970, è obbligatorio ci sia anche il codice disciplinare, con le omonime norme relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse).

In merito alla **vaccinazione antinfluenzale** - la cui spesa è rimborsata da PMISalute - si ritiene opportuno segnalare che utili informazioni del ministero della Salute sono reperibili al link <https://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioContenutiInfluenza.jsp?lingua=italiano&id=686&area=influenza&menu=vuoto&tab=1c>.



# INIZIATIVA PMI SALUTE 2023

## PREVENZIONE E CONTROLLO COVID-19 E SINDROMI INFLUENZALI

**Premessa:** terminata lo scorso 15 gennaio l'iniziativa in merito alla prevenzione e controllo COVID-19 e sindromi influenzali, il Fondo ha deciso di riproporre la medesima iniziativa nel 2023; pertanto, a partire dal 1° marzo 2023 e fino al 15 gennaio 2024, il Fondo supporterà aziende e lavoratori con le seguenti modalità:

- **rimborso delle spese di inoculazione del vaccino anti Covid-19** nei punti di vaccinazione straordinari e temporanei istituiti *ad hoc* nei luoghi di lavoro o presso strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione in convenzione con le imprese;
- **rimborso dei tamponi** per rilevare l'eventuale contagio da Coronavirus;
- **rimborso delle spese di inoculazione del vaccino antinfluenzale** per la stagione 2023/2024. PMI Salute ha stabilito nella cifra di **€ 18,00 (IVA inclusa) il massimale rimborsabile per ciascun lavoratore iscritto al Fondo entro il 30/11/2023**, che potrà usufruire di tutte e tre le prestazioni in un arco temporale che va, retroattivamente, dal 1° marzo 2023 al 15 gennaio 2024.

Di seguito alcuni esempi:

- ✓ **opzione 1** - costo inoculazione una dose (prima, seconda, terza dose, o dose *booster* o eventuale dosi successive in discussione dalla prossima primavera per categorie a rischio o per chi avesse già terminato il ciclo vaccinale attualmente previsto) del vaccino anti Covid-19 € 6,50 + costo inoculazione del vaccino antinfluenzale € 20; totale € 26,50. PMI Salute rimborserà **€ 18**;
- ✓ **opzione 2** - costo inoculazione una dose del vaccino anti Covid-19 € 6,50 + costo tampone test rapido € 15; totale € 21,50; PMI Salute rimborserà **€ 18**;
- ✓ **opzione 3** - costo di due tamponi per un totale di € 30; PMI Salute rimborserà **€ 18**;
- ✓ **opzione 4** - costo inoculazione del vaccino antinfluenzale € 20 + costo tampone test rapido € 15; totale € 35; PMI Salute rimborserà **€ 18**.

*Le presenti iniziative sono riservate ai lavoratori iscritti (familiari esclusi).*

La documentazione (relativa alle prestazioni effettuate entro il 15 gennaio 2024) dovrà pervenire **entro e non oltre il 15 febbraio 2024**; il Fondo rimborserà le aziende in regola con la contribuzione a partire dal 16 febbraio 2024, in ordine cronologico (dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso).

**Informiamo inoltre che la pratica di rimborso delle prestazioni effettuate entro il 15 gennaio 2024 si potrà presentare in anticipo, rispetto al 15 febbraio 2024, se tutti i lavoratori dell'azienda avranno raggiunto il massimale previsto tra vaccino anti COVID-19 e/o vaccino antinfluenzale e/o tamponi (€ 18). PMI Salute procederà, sempre in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione della domanda, al relativo pagamento.**

### RIMBORSO VACCINAZIONE ANTI COVID-19

Come per la precedente iniziativa, PMI Salute rimborserà solo i costi di inoculazione del vaccino (prima, seconda, terza dose, dose *booster* o successive, se approvate) sostenuti dalle aziende per i propri dipendenti in forza (i familiari a carico rimangono esclusi).

La procedura di rimborso sarà riservata alle aziende in regola con la contribuzione che,

dal 1° marzo 2023 al 15 febbraio 2024, caricheranno sul portale di PMI Salute la specifica documentazione, accedendo alla propria Area Riservata della piattaforma del Fondo. Si dovrà comunicare all'indirizzo e-mail [comunicazione@fondopmisalute.it](mailto:comunicazione@fondopmisalute.it) soltanto l'avvenuto deposito della documentazione. Il Fondo, esaminata la correttezza dei dati ricevuti, provvederà a rimborsare ciascuna azienda in un'unica soluzione. La cifra massima di rimborso per

le spese relative alla vaccinazione è stata fissata in € 13 (€ 6,50 per una dose + € 6,50 per ulteriore dose). Tale importo potrà quindi comprendere solo le spese per l'inoculazione del vaccino.

Il piano aziendale, che il datore di lavoro dovrà presentare all'Azienda Sanitaria Locale di riferimento per programmare l'attività di distribuzione, potrà essere allegato alla documentazione richiesta dal Fondo.

Si ricorda che la vaccinazione non è obbligatoria; inoltre, se il lavoratore ricorre alla vaccinazione presso le strutture pubbliche preposte non sono presenti costi a carico dello stesso o del datore di lavoro.

### RIMBORSO TAMPONE

Congiuntamente all'iniziativa di sostenere le aziende iscritte al Fondo rimborsando loro una parte delle spese per la vaccinazione anti Covid-19 (che si inserisce nell'ambito della prevenzione) PMI Salute ritiene importante non tralasciare il campo delle misure di controllo. Per questo motivo, ed in forma eventualmente cumulabile con la precedente proposta, il lavoratore potrà eseguire anche uno (o più tamponi) nell'arco di tempo considerato (01 marzo 2023 – 15 gennaio 2024) fino a copertura della cifra rimborsabile massima di **€ 18**. Tale somma, che verrà rimborsata direttamente all'azienda (quest'ultima, a sua volta, provvederà a liquidare il proprio dipendente in caso di anticipazione delle spese), verrà riconosciuta per tutte le tipologie di tampone utilizzate al momento come standard per rilevare un eventuale contagio da Sars-CoV-2/Covid-19. Inoltre, si evidenzia che l'esecuzione del tampone da parte del dipendente interessato potrà essere motivata per esigenze legate alla

prestazione lavorativa o personale e privata dello stesso.

La piattaforma di PMI Salute sarà implementata nuovamente con la sezione dedicata all'iniziativa e alle relative procedure per depositare le richieste di rimborso; nel frattempo, si consiglia alle aziende di informare i propri dipendenti della nuova iniziativa al fine di conservare e rendere disponibili scontrini e fatture, utili alla documentazione che l'azienda presenterà al Fondo in un'unica soluzione.

### RIMBORSO VACCINO ANTINFLUENZALE

Coprendo un arco temporale vasto, la nuova iniziativa fa rientrare tra le spese soggette al rimborso da parte del Fondo anche quelle sostenute per la vaccinazione antinfluenzale, sulla base delle circolari del Ministero della Salute a sostegno dell'importanza della campagna vaccinale.

Si ricorda infatti che la vaccinazione costituisce la più efficace strategia di prevenzione contro l'influenza e la possibilità di non confondere quest'ultima con i sintomi da Covid-19.

Anche in questo caso, eventuali fatture e/o scontrini in possesso dei lavoratori, che si sottoporranno alla vaccinazione in autonomia presso strutture sanitarie private o farmacie, potranno essere presentate alla propria azienda; quest'ultima provvederà a rimborsare il proprio dipendente in base alle politiche di rimborso interne all'azienda mentre presenterà la documentazione richiesta dal Fondo come specificato sopra. La cifra rimborsabile per lavoratore rimane fissata in **€ 18**, in condivisione con le altre due misure: rimborso vaccino anti Covid-19 e rimborso tamponi.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici, telefonando al numero 06/8411445 oppure inviando un'e-mail all'indirizzo [comunicazione@fondopmisalute.it](mailto:comunicazione@fondopmisalute.it). PMI Salute tratterà i dati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy; per maggiori informazioni al riguardo, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail [privacy@fondopmisalute.it](mailto:privacy@fondopmisalute.it).

PMI Salute – Via Tagliamento 25, 00198 Roma – tel.: 068411445; e-mail: [comunicazione@fondopmisalute.it](mailto:comunicazione@fondopmisalute.it)

**DOMANDE DI ACCESSO ALL'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE EROGATO DAL FIS E DA  
ALTRI FONDI  
MODELLO DEL FILE PER LA DICHIARAZIONE DEL FRUITO E AGGIORNAMENTO DELLE  
ISTRUZIONI INPS PER COMPILARLO E TRASMETTERLO**

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021) sono stati definiti alcuni progetti volti a realizzare una "Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali", denominata OMNIA IS. Uno di questi progetti è dedicato alla realizzazione di un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali, che si avvale di alcuni servizi comuni a tutte le prestazioni nell'ottica di una standardizzazione delle procedure e dell'uniformità di gestione delle stesse.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio:

- n. 4653 del 28 dicembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023), ha fornito:
  - 1) indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente a autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 35 e 30 del 2022), in analogia a quanto già avviene per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo);
  - 2) nuove modalità di allegazione del file in formato .csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai predetti Fondi di solidarietà;
- n. 583 del 7 febbraio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2023), ha parzialmente modificato quanto in precedenza diramato e reso noto che, a seguito di un aggiornamento della procedura, è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" anche i documenti in formato .csv.;
- n. 1351 dell'11 aprile 2023, ha diffuso il modello del file per la dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell'anno 2023 ([accessibile a questo collegamento](#)) e, per quanto riguarda le modalità della sua compilazione e trasmissione, rinviato alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale ([qui disponibile](#)).

**ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I NUCLEI CON FIGLI DISABILI/MINORI/NUMEROSI  
NUOVI CHIARIMENTI INPS (ANCHE SULLA SUA ESTENSIONE AGLI UCRAINI CON PERMESSO  
PER PROTEZIONE TEMPORANEA)**

A decorrere dall'anno in corso l'art. 1, commi 357 e 358, della legge (29/12/2022 n. 197) di Bilancio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023) è intervenuta sulla disciplina dell'**Assegno unico e universale per i figli a carico** (sotto anche "Auu"), introdotta dal d.lgs. 29/12/2021 n. 230 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 8 e 13 del 2023; nn. 2, 5, 6, 9, 16, 19, 30, 36 e 46 del 2022), modificandone gli artt. 4<sup>[1]</sup>, 5<sup>[2]</sup> e 6<sup>[3]</sup>; pertanto, dalla mensilità di gennaio 2023:

- è stato incrementato nella misura del 50% l'importo: 1) dell'Auu per il **figlio a carico di età inferiore a un anno**; 2) della maggiorazione forfettaria per i **nuclei con almeno quattro figli a carico**, prevista dall'art. 4, c. 10, del d.lgs. n. 230/2021;
- l'aumento di cui all'alinea precedente è stato riconosciuto anche per i **nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni**, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita (cfr. il successivo paragrafo "Rivalutazione annuale dell'importo dell'Assegno unico e universale e delle soglie ISEE");
- sono stati stabilizzati gli importi più alti previsti, limitatamente all'annualità con competenza 2022, in favore dei **nuclei con figli disabili**, con riferimento ai quali è stato esteso in via transitoria fino al 2024 anche l'incremento in misura fissa della maggiorazione di cui all'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 230/2021, ove spettante, previsto dal successivo comma 9-bis.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 7/4/2023 n. 41 e dopo quanto diramato lo scorso anno (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 6, 16, 30 e 46 del 2022), ha:

- reso noto che l'Auu può essere percepito anche dalle persone provenienti dall'Ucraina a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per protezione temporanea;
- fornito i seguenti chiarimenti.

**Le modifiche per i nuclei con figli minori a carico, i nuclei numerosi e quelli con figli disabili**

L'art. 1, c. 357, della legge n. 197/2022, in tema di Assegno unico e universale per i figli a carico, ha apportato al d.lgs. n. 230/2021 le seguenti modifiche:

- all'art. 4:
  - al comma 1, al primo periodo, le parole: «*limitatamente all'anno 2022*» sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: «*A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro*»;
  - al comma 4, le parole «*limitatamente all'anno 2022*» sono soppresse;
  - i commi 5 e 6 sono abrogati;

- al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento»;
- all'art. 5, al c. 9-bis, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse.

#### a) Nuclei con figli di età inferiore a un anno

Per ciascun figlio di età inferiore a un anno, tenuto conto delle citate modifiche di cui all'art. 4, c. 1, l'importo dell'Auu calcolato sulla base del valore ISEE e adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Al riguardo, nel rinviare per gli importi spettanti dell'Auu rivalutati all'allegato n. 1 (disponibile a [questo collegamento](#)), si forniscono alcuni esempi pratici.

**Esempio** - Nucleo composto da **2 figli minorenni non disabili**, di cui il secondo figlio è nato nel mese di dicembre 2022. Il nucleo ha già presentato domanda di Auu per il primo figlio di 14 anni. Per il 2023 non occorre presentare una nuova domanda, sarà sufficiente inserire la scheda del nuovo nato e procedere alla presentazione dell'ISEE 2023.

Di conseguenza, per il primo figlio spettano le mensilità di gennaio e febbraio 2023, che vengono calcolate sulla base dell'ISEE 2022 (cfr. il successivo paragrafo "Modalità e termini di presentazione dell'ISEE"), ovvero, se già presente, sulla base di ISEE 2023, che include il secondo figlio.

Ipotizzando che il livello dell'ISEE 2023 sia pari a **15.000 euro**, per il nuovo nato spettano tutte le mensilità a partire da gennaio 2023 calcolate con l'aumento del 50%, nonché la mensilità di dicembre 2022, comprensiva della settima e ottava mensilità di gravidanza, calcolate sulla base degli importi dell'Auu in vigore fino al 31/12/2022.

#### Importi per il primo figlio minorenne calcolati su ISEE 2023

Mensilità gennaio e febbraio 2023 euro 189,20	Mensilità da marzo a dicembre 2023 euro 189,20
--	---

#### Importi per il secondo figlio di età inferiore a un anno calcolati su ISEE 2023

Ottobre 2022 (settimo mese di gravidanza) euro 175 <sup>(*)</sup>	Novembre 2022 (ottavo mese di gravidanza) euro 175 <sup>(*)</sup>	Dicembre 2022 euro 175 <sup>(*)</sup>	Gennaio 2023 euro 283,80	Febbraio 2023 euro 283,80	Marzo - Dicembre 2023 euro 283,80
---	---	--	-----------------------------	------------------------------	---

<sup>(\*)</sup> Importo calcolato come da Tabella n. 1 vigente sino al 31 dicembre 2022, allegata al d.lgs. n. 230/2021, con ISEE 2023 presentato entro 120 giorni dalla nascita.

#### b) Incrementi per nuclei familiari numerosi

L'incremento dell'importo dell'Auu nella misura del 50% è riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni. In tale caso, l'aumento è riconosciuto, a partire dall'1 gennaio 2023, solo per livelli di ISEE fino a 43.240 euro (soglia rivalutata per l'anno 2023).



Resta ferma l'applicazione, in presenza di figli successivi al secondo, della maggiorazione prevista dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 230/2021, pari a un massimo di 91,90 euro per un ISEE fino a 16.215 euro (importi rivalutati per l'anno 2023).

<b>Esempio</b> - Nucleo familiare composto da 3 figli, dei quali nessuno disabile. Il primo figlio ha 25 anni e convive con i genitori, il secondo ha 14 anni e il terzo ha 2 anni. Il nucleo è in possesso di un <b>ISEE 2023</b> pari a <b>25.000 euro</b>
Per il primo figlio l'assegno non spetta
Per il secondo figlio spettano 144,90 euro mensili
Per il terzo figlio, di età compresa nella fascia uno-tre anni, spettano 217,35 euro calcolate nel modo seguente: importo (144,90) + 50% dell'importo (72,45)
Inoltre, spettano al nucleo familiare 67,00 euro mensili per il terzo figlio, a titolo di maggiorazione figli ulteriori al secondo
Totale 429,25 euro

Nel caso di nuclei con almeno quattro figli, la maggiorazione mensile pari a 100 euro, prevista dall'art. 4, c. 10, del d.lgs. n. 230/2021, viene incrementata del 50% e, dunque, aumentata a 150 euro mensili.

Riguardo ai nuclei numerosi, si ricorda che l'Auu spetta solo per i figli che hanno i requisiti per la prestazione, benché ai fini della numerosità del nucleo stesso vadano considerati tutti i figli a carico dei genitori secondo le regole di appartenenza al nucleo valide ai fini ISEE (cfr. il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2022, N.d.R.).

<b>Esempio</b> - Nucleo familiare composto da 4 figli, dei quali nessuno disabile. Il primo figlio ha 20 anni ed è studente, il secondo ha 18 anni e un contratto di lavoro, il terzo figlio ha 14 anni e il quarto figlio è nato a gennaio 2023. Il nucleo è in possesso di <b>ISEE 2023</b> pari a <b>euro 28.000</b>		
Per il primo figlio spetta un assegno pari a 63,30 euro		
Per il secondo figlio maggiorenne l'assegno non spetta in quanto ha un contratto di lavoro con un reddito presunto per il 2023 pari a 10.000 euro; pertanto, non possiede i requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 230/2021.		
Per il terzo figlio spettano 129,70 euro + 58,60 euro (maggiorazione figli ulteriori al secondo) per un totale di euro 188,30		
Per il quarto figlio, nato a gennaio 2023, spettano:		
Novembre 2022 (settimo mese di gravidanza) 110 euro + 48,60 euro (maggiorazione figli ulteriori al secondo) per un totale di 158,60 euro	Dicembre 2022 (ottavo mese di gravidanza) 110 euro + 48,60 euro (maggiorazione figli ulteriori al secondo) per un totale di 158,60 euro	Gennaio - Dicembre 2023 194,55 euro + 58,60 euro (maggiorazione figli ulteriori al secondo) per un totale di 253,15 euro
Tenuto conto della presenza di 4 figli, a decorrere da gennaio 2023, spettano, inoltre, al nucleo 150 euro mensili		

### c) Nuclei con figli disabili

Con riferimento ai figli disabili, il d.lgs. n. 230/2021 ha inizialmente previsto un trattamento in base all'età, riconoscendo per i disabili con età fino a 18 anni, importi più elevati dell'Auu e delle relative maggiorazioni.

Successivamente il d.l. n. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2022, limitatamente all'annualità in competenza 2022 ha: (i) previsto la concessione dell'AUU nella medesima misura per ciascun figlio disabile, a prescindere dall'età, nonché l'equiparazione ai figli minorenni disabili dei figli disabili maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui al comma 4 dell'art. 4 del d.lgs. n. 230/2021; (ii) introdotto un incremento della maggiorazione transitoria di cui all'art. 5, c. 1, del citato decreto legislativo, pari a 120 euro per i nuclei in cui è presente un figlio a carico con disabilità (cfr. il comma 9-bis del citato art. 5).

La legge n. 197/2022 ha reso strutturale l'assetto delineato con il menzionato d.l. n. 73/2022. Pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 2023:

- ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l'Auu con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
- le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

Inoltre, l'incremento di cui all'art. 5, c. 9-bis, del d.lgs. n. 230/2021, è confermato per l'anno 2023 e l'anno 2024.

A tale ultimo riguardo, si chiarisce che tale incremento si applica senza subire decurtazioni alle maggiorazioni transitorie di cui all'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 230/2021, per le quali è, invece, prevista la graduale riduzione nel seguente modo:

- a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dall'1 marzo 2022;
- b) per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023;
- c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

**Esempio** - Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un **ISEE 2023** pari a **20.000 euro**. Importi spettanti:

- 169,70 euro per ciascun figlio minorenne;
- 82,60 euro per il figlio maggiorenne;
- 102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;
- 81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.

Il totale mensile spettante ai sensi dell'art. 4 sarà pari a 605,70 euro.

Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l'eventuale maggiorazione transitoria di cui all'art. 5, c. 1, e l'incremento di tale maggiorazione, di cui al c. 9-bis del medesimo art. 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.

**Modalità e termini di presentazione dell'ISEE**

A partire dall'1 marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di AUU all'INPS entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l'onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell'Assegno medesimo per tutto il periodo 2023.

Al riguardo, si precisa che tale semplificazione, illustrata con la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46/2022, N.d.R.), non riguarda anche l'onere di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la cui validità si conferma essere annuale.

Si precisa che per la presentazione dell'ISEE è in corso di rilascio il nuovo Portale Unico ISEE, che consentirà di presentare l'ISEE *online*, anche in modalità precompilata. Con il nuovo Portale sono state unificate, in un solo punto di accesso, le varie modalità di acquisizione dell'ISEE (precompilato e non precompilato) e lo stesso sostituirà tutti i portali preesistenti.

Per espressa disposizione normativa, fanno eccezione al principio generale gli importi dell'Auu relativi ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. In tale caso, infatti, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell'anno, l'art. 6, c. 7, del d.lgs. n. 230/2021, in deroga alla disciplina generale in materia di ISEE, indica che si potrà fare riferimento all'ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell'anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.

Tenuto conto di ciò, l'INPS procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull'ISEE 2022.

Per le rate di Auu che decorrono da marzo 2023, al fine di determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l'attestazione ISEE 2023.

Al riguardo, si chiarisce che, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 230/2021, qualora al momento dell'elaborazione della domanda di Auu l'ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, fermo restando che se l'ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023, l'INPS procederà a un conguaglio d'ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi arretrati.

#### **Esempio**

L'utente ha presentato domanda di Auu a gennaio 2023

La prestazione decorre da febbraio 2023 facendo riferimento all'ISEE 2022 in mancanza del quale l'importo dell'Auu sarà calcolato prendendo a riferimento gli importi minimi previsti dalla normativa

A partire dal mese di marzo 2023, se l'utente non ha ancora presentato l'ISEE 2023, la prestazione sarà pagata secondo gli importi minimi e successivamente conguagliata solo se l'ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023

#### **Esempio**

Nel nucleo familiare, non percettore di Auu, è presente un **nuovo nato nel mese di gennaio 2023**. In tale caso, la domanda di Auu per il nuovo nato può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre

corrispondenti al settimo e all'ottavo mese di gravidanza.

Se l'utente presenta a marzo 2023 sia la domanda di Auu sia l'ISEE in cui è presente il minore, le rate di novembre e dicembre 2022 saranno calcolate sulla base della soglia ISEE 2023, ma applicando gli importi delle tabelle vigenti per l'anno 2022, mentre le rate di gennaio e febbraio 2023, nonché le mensilità successive dell'anno di competenza, saranno calcolate sulla base dell'ISEE 2023 e degli importi vigenti per l'anno 2023.

Se l'utente presenta la domanda di Auu a marzo 2023 e l'ISEE in cui è presente il minore a giugno 2023, ossia dopo i 120 giorni dalla nascita, detto ISEE sarà preso in considerazione esclusivamente per le mensilità con decorrenza da marzo 2023, mentre le mensilità precedenti (novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) saranno corrisposte al minimo.

### **Rivalutazione annuale dell'importo dell'Assegno unico e universale e delle soglie ISEE**

Gli importi dell'Auu spettanti per l'annualità 2023 sono determinati tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, c. 11, del d.lgs. n. 230/2021, ai sensi del quale l'assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, ossia dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per i nuovi importi dell'assegno e le relative soglie ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, si rinvia all'allegato n. 1 della circolare, disponibile a [questo collegamento](#).

### **Precisazioni sui permessi di soggiorno validi per la percezione dell'Assegno unico e universale**

Con il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2022, N.d.R.) l'Istituto ha fornito chiarimenti in merito ai titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all'Auu, alla luce dell'art. 3 del d.lgs. n. 230/2021 e della diversa natura e tipologia dei permessi in possesso dei cittadini extra UE, integrando le indicazioni fornite in materia con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022, N.d.R.).

Al riguardo, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si precisa che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l'Auu rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022, tenuto anche conto delle previsioni di cui all'art. 2 del d.l. 2/3/2023 n. 16, con le quali tali permessi di soggiorno sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023.

A tale proposito, si evidenzia che l'art. 4, c. 1, lettera g), del d.lgs. 7/4/2003 n. 85 (norma interna di recepimento della direttiva 2001/55/CE) espressamente prevede la possibilità di estendere ai titolari di protezione temporanea misure assistenziali, comprese quelle per l'assistenza sociale.

**[1] Art. 4 del d.lgs. n. 230/2021****Criteria per la determinazione dell'assegno**

1. Per ciascun figlio minorenni e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. **A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.**

2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

4. Per ciascun figlio con disabilità minorenni e anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

5. **COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.**

6. **COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.**

7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.

10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. **A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento.**

11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

**[2] Art. 5 del d.lgs. n. 230/2021****Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro**

1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo 4.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;

b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4.

4. Per componente familiare si intende:

a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto;

b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.

5. Per componente fiscale si intende:

a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.

6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:

a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;

b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D.

7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:

a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;

c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese.

<sup>[3]</sup> **Art. 6 del d.lgs. n. 230/2021**

**Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio**

1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affidamento familiare.

5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia** e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.

**ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E SUO RICONOSCIMENTO AI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI, TITOLARI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO O DI UN PERMESSO UNICO DI SOGGIORNO, PER I FAMILIARI RESIDENTI IN PAESE TERZO IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 67/2022  
CHIARIMENTI INPS**

In merito al **diritto all'Assegno per il nucleo familiare (ANF)**, ex art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, **ai lavoratori extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo**, riconosciuto in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 dell'11 marzo 2022 - a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 -, l'INPS:

- con la circolare 2/8/2022 n. 95, ha fornito indicazioni amministrative e chiarito che le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di ANF presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito, potranno essere accolte dalle sue competenti strutture territoriali, previa apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell'ambito della prescrizione quinquennale (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2022);
- con il messaggio 13/4/2023 n. 1375, ha:
  - 1) reso noto che recentemente risultano presentate, da lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, domande di Assegno per il nucleo familiare con le quali, a fronte di **pregressa domanda già accolta** per familiari tutelati dalla normativa di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 69/1988, si chiede il riesame della stessa alla luce della sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale, al fine dell'inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti per i periodi già definiti con provvedimento di pieno accoglimento;
  - 2) ricordato quanto previsto nella menzionata circolare n. 95/2022 per le istanze di riesame della domanda di ANF, laddove è indicato che **tale riesame può essere proposto solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte), in quanto riferite a soggetti non facenti parte del nucleo familiare individuato secondo le disposizioni del citato articolo 2, nei termini di decadenza.** «Diversamente, nel caso in cui il richiedente si rivolga all'Istituto chiedendo di riesaminare una domanda, già definita con provvedimento di pieno accoglimento, per l'inserimento di nuovi componenti del nucleo familiare, la stessa deve intendersi come "nuova domanda" e gestita nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, in quanto, nei casi definiti con provvedimento di pieno accoglimento della domanda già avanzata dal richiedente, il rapporto con l'Istituto deve intendersi esaurito in perfetta adesione con la domanda di parte»;
  - 3) **precisato che «eventuali richieste di riesame tese a includere retroattivamente familiari non presenti nella domanda già pienamente accolta, dovranno essere considerate e gestite come nuove domande di Assegno per il nucleo familiare».**